



N.protocollo: 12/2010

07 maggio 2010

**Oggetto: UNICO 2010 - ONERI DETRAIBILI**

La C.M. n.21/E del 23 aprile 2010 dell'Agenzia delle Entrate ha offerto diversi chiarimenti in merito ad alcune fattispecie di oneri detraibili che possono essere fatti valere in dichiarazione dei redditi. Si ritiene utile fare una panoramica dei principali chiarimenti contenuti nel documento di prassi, invitando la gentile clientela a contattare lo Studio nel caso vi fosse la necessità di valutare il caso specifico.

## **Detrazione arredamenti**

Il decreto incentivi – D.L. n.5/09 – ha introdotto una detrazione pari al 20% in relazione all'acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer da destinare ad abitazioni interessate da interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro per i quali sia stata inviata al centro operativo di Pescara la prescritta comunicazione. Detta comunicazione deve indicare una data di inizio dei lavori non antecedente al 1° luglio 2008. Le spese agevolabili, sino ad un tetto di € 10.000, devono essere state pagate con bonifico nel periodo compreso tra il 7.2.2009 ed il 31.12.2009. La detrazione spettante viene ripartita in cinque rate annuali.

Nel caso di più aventi diritto per lo stesso immobile (es.: marito e moglie), il tetto di € 10.000 è cumulativo. Nel caso di interventi che riguardano più immobili (es.: abitazione principale ed abitazione al mare) il tetto di € 10.000 riguarda ciascun immobile.

- ❖ È ammessa la detrazione delle spese sostenute per arredamenti, elettrodomestici, TV e PC, anche se precedono il pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile nel quale detti beni sono destinati.
- ❖ In caso di cessione dell'immobile ristrutturato, il contribuente mantiene il diritto alla detrazione delle rate residue.
- ❖ Nel caso di acquisto di frigoriferi o congelatori senza sostituzione di altro elettrodomestico analogo, è possibile beneficiare della presente agevolazione in luogo di quella specifica (detrazione del 20% sino ad un massimo di spesa di €1.000).
- ❖ La detrazione riguarda anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.
- ❖ In caso di difformità tra intestatario della fattura e soggetto che ha effettuato il bonifico, la detrazione spetta a colui che ha sostenuto la spesa.
- ❖ La detrazione spetta solo in capo al soggetto che ha sostenuto anche le spese per la ristrutturazione edilizia (la presente è, infatti, una "detrazione aggiuntiva"). Nel caso in cui, ad esempio, le spese di ristrutturazione siano state pagate dal marito e quelle per gli arredamenti siano state pagate dalla moglie, queste ultime non sono detraibili.

## **Detrazione 55%**

Si tratta di una detrazione pari al 55% delle spese sostenute per il miglioramento energetico degli edifici (isolamento, infissi, caldaie a condensazione, pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua, ecc.).

- ❖ La detrazione spetta anche nel caso di sostituzione del portoncino d'ingresso, purché separi



l'unità immobiliare dall'esterno o da locali non riscaldati.

- ❖ È vietato il cumulo tra detrazione 55% ed altri contributi comunitari, regionali o locali.
- ❖ Nel caso di omessa presentazione del modello per comunicare le spese “a cavallo” di due esercizi (da presentare entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta), la detrazione non è pregiudicata. Potrà essere applicata una sanzione da € 258 ad € 2.065.

## Detrazione trasporto pubblico

Si tratta di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per abbonamenti al trasporto pubblico, sino ad un massimo di € 250.

- ❖ Il limite di € 250 vale cumulativamente per gli abbonamenti propri dei contribuenti e per quelli pagati a favore di familiari a carico.

## Detrazione alloggi universitari

Si tratta di una detrazione pari al 19% dei canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede, fino ad un importo massimo di € 2.633. Rilevano i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431/98, contratti di ospitalità, contratti stipulati con enti per il diritto allo studio, collegi riconosciuti, università, enti senza fine di lucro e cooperative.

- ❖ La detrazione non riguarda i canoni pagati a titolo di subaffitto di locali.

## Detrazione interessi passivi per acquisto abitazione principale

Si tratta di un'agevolazione concessa per coloro che hanno sottoscritto un mutuo finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale (rispettando determinati requisiti): l'agevolazione è pari al 19% degli interessi pagati nel periodo d'imposta, sino ad un massimo di € 4.000,00.

- ❖ Come noto, la detrazione è mantenuta anche nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. L'Agenzia chiarisce che tale diritto permane anche nel caso in cui il mutuo originario fosse caratterizzato da un solo contraente e il nuovo mutuo presenta invece due contraenti. In tal caso, comunque, se uno dei due coniugi è a carico dell'altro, la detrazione compete interamente al coniuge che ha a carico l'altro.
- ❖ Come noto, la detrazione non viene meno nel caso di trasferimento della residenza per motivi di lavoro. L'Agenzia chiarisce che il trasferimento della residenza può avvenire anche in un comune limitrofo alla nuova sede di lavoro.

## Spese sanitarie

Spetta al contribuente una detrazione pari al 19% delle spese mediche sostenute nel corso del periodo d'imposta, per l'importo che eccede la franchigia di € 129,11.

- ❖ In attesa della pubblicazione del decreto che definisce la professione di chiropratico, la detrazione spetta per le spese relative a prestazioni chiropratiche rese da medici in centri specializzati.
- ❖ Poiché le somme pagate al Fasi per i dirigenti in pensione non sono deducibili, eventuali rimborsi non pregiudicano la detrazione delle spese mediche sostenute. Il medesimo trattamento riguarda anche le spese sostenute dal coniuge.



# studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

---



In materia di spese mediche per l'acquisto di medicinali, si ricorda che per questioni di tutela della *privacy* dal 2010 lo scontrino dovrà indicare il codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del farmaco, mentre per il 2009 potrà essere indicata anche la natura qualità e quantità del farmaco. Se tali informazioni non sono presenti sullo scontrino, la spesa è indetraibile, senza alcuna possibilità di fornire tali informazioni con alcuna forma di documentazione allegata (R.M. n.10/10). E', inoltre, assolutamente necessario che lo scontrino riporti il codice fiscale del contribuente, pena l'indetraibilità della spesa sostenuta. Non è più necessario conservare la ricetta medica.